

Amnesso il principio della rappresentanza, se esistono solo nipoti *ex filio* o *ex filia*, succedono in parti eguali e per capi; se esistono più nipoti, figli di più figlioli del *de cuius*, succedono per stirpi, sempre salvo l'obbligo della collazione. Vengono poi alla successione gli ascendenti paterni, e i materni, in modo che il più vicino di grado esclude quello più lontano; indi i collaterali, cioè fratelli e sorelle unilaterali e i loro discendenti in primo grado in luogo del padre. Delazione e divisione, come sopra. Seguono gli altri collaterali, con le regole stesse. Come si vede, abbiamo qui la *successio ordinum*, che s'intende, come è espressamente detto, ne' matrimoni a comunione di beni: motivo per cui non è ricordata la successione della moglie, la cui posizione e i cui diritti patrimoniali sono garantiti in base alla consuetudine, con riflesso alla natura stessa del matrimonio. Da ultimo, i beni vacanti si devolvono al comune.

Chi vuol essere immesso nel possesso dell'eredità *ab intestato* (II, 82) deve presentarsi alla curia e provare il proprio diritto. Segue il solito procedimento *ad eridas* per dar tempo ad eventuali aventi diritto d'insorgere. Scorsi trenta giorni senza opposizione, l'eredità può venir adita, eventualmente col beneficio dell'inventario, e l'immissione nel possesso segue con atto giudiziario.

Resta, in ultimo, a dir brevi cose intorno al procedimento civile, sempre ne' limiti di quanto risulta dallo statuto. Già lo vedemmo funzionar nella pratica, esaminando la sentenza del 1293; e vi abbiamo notata l'influenza del risorto diritto romano e della pratica, dovuta alla chiesa e ai tribunali ecclesiastici. L'esame di quella parte dello statuto, in cui è più largamente svolto codesto processo, di stampo prettamente romano-canonico, ci condurrà agli identici risultati.

E, in prima linea, riguardo alle azioni, sono riprodotte, anche qui, le teorie romane; salvo che il diritto canonico modificò, slargandoli, i principi romani, col far accettare la norma che ogni diritto produce azione, senza bisogno di ricorrere alle complicate distinzioni del processo romano. La caratteristica del nostro procedimento è l'abbandono della forma orale, che cede davanti alla sempre maggiore impor-